



## **PROMEMORIA FISCALE FINE ANNO 2024**

Si rammenta ancora, in vista della fine dell'anno, quanto segue:

\* **Rilevazione giacenze di magazzino:** si ricorda a tutti i soggetti Iva (inclusi i soggetti che adottano il regime forfettario o dei minimi) che hanno giacenze di magazzino (merce destinata a vendita o produzione, materie prime, materiali di consumo etc.) **di compilare e stampare il relativo inventario dettagliato alla data del 31/12/24**, come ogni anno.

\* **Fattura elettronica per spese mediche:** *con il decreto Milleproroghe, approvato il 9 dicembre 2024, è stata disposta la proroga fino al 31 marzo 2025 del divieto di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie rivolte ai consumatori finali.*

La novità introdotta dal Milleproroghe sta nel fatto che, a differenza degli analoghi interventi del passato, il differimento del divieto non riguarderà l'intero anno di imposta 2025, *ma soltanto i primi 3 mesi.*

La norma del decreto, infatti, prevede testualmente che “*si proroga al 31 marzo 2025 il termine dell'esenzione dall'obbligo di fatturazione elettronica delle prestazioni sanitarie verso consumatori finali*”. In altre parole, quindi:

- fino al 31 marzo 2025 nulla cambierà nel regime di fatturazione delle prestazioni sanitarie per le quali resta in vigore il divieto di fatturazione elettronica;
- **a partire dal primo aprile 2025 le fatture per prestazioni sanitarie dovranno essere trasmesse elettronicamente, senza pregiudizio per la privacy dei pazienti.**

La previsione di questa mini-proroga fa immaginare che siano in corso delle modifiche nella piattaforma di interscambio atte a garantire la tutela dei dati sensibili dei pazienti, sempre che non venga successivamente disposto un ulteriore differimento.

Per gli operatori del settore il passaggio dalla fatturazione cartacea a quella elettronica comporterà anche una nuova gestione dell'imposta di bollo, considerando che si passerà dall'obbligo di apposizione della marca da bollo sulla fattura cartacea all'assolvimento dell'imposta di bollo in modalità virtuale, nonché al relativo versamento periodico tramite modello F24.

**Si raccomanda a tutti i soggetti interessati all'emissione di fatture per prestazioni sanitarie a privati di organizzarsi per tempo rispetto al termine del 31 Marzo 2025, salve successive proroghe;** si rammenta che l'esenzione fino al 31/3/25 concerne solo le fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche o per le quali vige l'obbligo di comunicazione al sistema tessera sanitaria, mentre le prestazioni sanitarie il cui **committente** è un soggetto **diverso da una persona fisica** (B2B) invece devono essere documentate da fattura elettronica via SdI, indipendentemente dal fatto che siano rese “materialmente nei confronti delle persone fisiche” (risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 307/2019) .

\* **Regimi agevolati :** in prossimità della fine dell'esercizio, si ritiene utile ricordare ancora ai soggetti che usufruiscono di regimi “speciali”(minimi, forfettari) di prestare attenzione a non superare il limite di fatturato lordo previsto per il proprio regime (euro 30.000 incassati per contribuenti minimi art. 1 comma 100 L.24/12/07 n. 244 , per il forfettario euro 85.000; rammentiamo che, dal 2023, se, per i soggetti forfettari, in corso d'anno viene superato il limite ulteriore di Euro 100.000 il cambio di regime diventa immediato, ricordando che per i soggetti che hanno iniziato in corso d'anno tale limite va ragguagliato ai giorni di attività svolta, e di comunicare subito allo Studio

l'eventuale superamento del limite, poichè in tal caso dall'1/1/25 occorrerebbe applicare il regime ordinario e di conseguenza modificare impostazioni iva delle fatture ed applicare eventualmente la ritenuta di acconto Irpef, se dovuta.

\* **Regime forfettario / Regime dei minimi e fattura elettronica:** dal 1/1/24, come già segnalato, è diventata obbligatoria l'emissione della fattura elettronica anche per TUTTI i soggetti in regime forfettario/regime dei minimi (senza più esoneri per soglia di ricavi); raccomandiamo pertanto a tutti i soggetti interessati di organizzarsi immediatamente, se non già fatto.

\* **Compensi Amministratori società di capitali:** si rammenta per scrupolo che i compensi erogati agli amministratori di società di capitali (con compenso in busta paga, mentre per gli amministratori che emettono fattura vige invece l'ordinario termine del 31/12/24) sono deducibili secondo il principio di cassa, e pertanto, per poter essere dedotti nell'esercizio 2024, devono essere necessariamente corrisposti entro il 12 gennaio 2025 (c.d. principio di cassa allargato).

\* **Invio telematico eventuali lettere di intento emesse:** da inoltrare prontamente rammentando che la lettera di intento non può essere inviata ai fornitori prima del relativo invio telematico all'Agenzia Entrate; per quelle ricevute da fornitori si ricorda di farne avere copia allo Studio e che occorre, prima di emettere la prima fattura in regime di non imponibilità in virtù della stessa, verificare l'avvenuto invio all'agenzia da parte del fornitore e chiedere pertanto, se non già pervenuta, la ricevuta telematica al fornitore stesso.

\* **Invio elenchi Intrastat IV trimestre 2024/mese dicembre 2024:** i relativi documenti (fatture passive ed attive) dovranno pervenire allo Studio entro il 13/1/25.

\* **Comunicazione dati sistema Tessera Sanitaria** (istituti medici, medici in forma individuale o associata, odontoiatri, farmacie, etc.): si ricorda che la comunicazione dati spese sanitarie relativi al secondo semestre 2024 è in scadenza il 31 gennaio 2025 tramite il servizio Tessera Sanitaria (si segnala che vige obbligo di indicare anche se la fattura è stata pagata in forma tracciata o meno viste le modifiche alla normativa per la detraibilità delle spese mediche entrata in vigore dall'anno d'imposta 2020); si segnala che, analogamente all'anno precedente, è stata estesa la platea dei soggetti obbligati a tale adempimento che andrà svolto anche dai professionisti sanitari iscritti ai relativi albi, oltre che sanitari per igiene dentale, fisioterapia, logopedia, podologia, oftalmologia, neuro psicomotricità dell'età evolutiva, terapia occupazionale, educatori professionali e assistenti sanitari, ed altri; tale adempimento, salvo specifico incarico conferito allo Studio (pregando gli interessati di contattarci per tempo), dovrà essere gestito autonomamente dai clienti in quanto non utilizza il sistema Entratel ma il canale "Tessera sanitaria" che è autonomo e riservato ai soggetti suddetti; pertanto si invitano i soggetti interessati, se non già fatto, ad attivarsi subito per l'iscrizione al sistema e a gestire la relativa compilazione e trasmissione (per altri chiarimenti invitiamo a rileggere le nostre precedenti note informative ed a contattare l'Ordine di appartenenza).

Salvo ulteriori modifiche, anche per le spese sanitarie sostenute nel 2025, i dati da comunicare al sistema TS dovranno essere **trasmessi semestralmente**, con scadenza 30/09/25 (per il I semestre 2025) e 31/1/26 (per il II semestre 2025) (adempimento ritenuto gestito sempre in autonomia dal cliente, salvo incarico espresso allo Studio), facendo riferimento, per la scadenza della trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie, alla data di pagamento dell'importo di cui al documento fiscale.

\*Si ricorda ancora che dall'1/7/2022, salve ulteriori modifiche normative, è **diventato obbligatorio l'utilizzo del Sistema di Interscambio (SDI) e quindi della fattura elettronica in formato XML anche per le operazioni attive e passive effettuate con soggetti esteri**.

\* **Adempimenti trimestrali:** si richiamano le precedenti note informative per le relative scadenze periodiche segnalando in particolare che si rende necessaria, anche per i soggetti "esenti" da iva, la consegna tassativa di tutti i documenti attivi e passivi **relativi al 2024 entro il 20 gennaio** ed in generale entro il 20 del mese successivo a ciascun trimestre solare (20 aprile, 20 luglio, 20 ottobre); per i soggetti con contabilità esterna occorrerà specifico incarico ed il relativo file, pronto per la trasmissione telematica, dovrà pervenire almeno 20 giorni prima della scadenza per l'invio.

\* **Soggetti in regime di contabilità semplificata:** si rammentano ancora **le attuali regole di determinazione della base imponibile Irpef e Irap per le imprese minori in contabilità semplificata con l'imputazione** dei costi e ricavi con il **"principio di cassa"** e non più di competenza; conseguentemente, per le contabilità gestite dallo Studio, **occorre che vengano segnalati espressamente entro il 20 gennaio** eventuali ricavi e costi rispettivamente non incassati o non pagati **entro il 31/12/2024**.

\* **Pagamento imposta di bollo assolta virtualmente nelle fatture elettroniche:** ricordiamo che entro il 28/2/25 occorrerà versare tramite modello F24 l'imposta sulle fatture emesse nel 4 trim. 2024 (per eventuali ravvedimenti di trimestri passati lo Studio è a disposizione, previo specifico incarico).

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti

F. Cignolini